



SviluppoToscana
S.p.A.

Avviso "Nuovi Protocolli di Inseadimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale"

Allegato 1A - Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

Indice generale

1. Premessa.....	2
2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese.....	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese.....	2
2.2. Definizione e calcolo dell'incremento occupazionale.....	4
2.3. Principi e modalità operative generali.....	6
2.3.1 CONTABILITÀ SEPARATA.....	6
2.3.2. MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMISSIBILI.....	7
2.3.3 ANNULLAMENTO DEI DOCUMENTI DI SPESA E CUP.....	9
2.3.4 STABILE ORGANIZZAZIONE E SPESE IMMATERIALI.....	10
3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili.....	11
3.1 Spese relative a beni materiali.....	13
3.1.1 SPESE PER IMMOBILI E IMPIANTI.....	15
3.1.2 SPESE PER TERRENI.....	16
3.1.3 SPESE PER MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE.....	16
3.1.4 SPESE PER BENI MOBILI.....	19
3.2 Spese relative a beni immateriali.....	20
3.2.1 SPESE PER STUDI DI FATTIBILITÀ, PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E PER SERVIZI DI CONSULENZA.....	21
3.2.2 SPESE PER BREVETTI, KNOW-HOW ALTRE FORME DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	23
3.3 Spese di natura continuativa.....	24
3.3.1 SPESE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI.....	25
3.3.2 SPESE PER PERSONALE.....	26
4. Spese per revisore contabile.....	28
5. Spese escluse.....	29

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante dell'Avviso per la raccolta di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di "Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" (di seguito *avviso*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità delle spese al contributo nelle forme previste dall'avviso e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa nella predisposizione dei piani finanziari di progetto cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dall'avviso con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese al contributo dell'avviso è valutata con riferimento alle disposizioni di cui all'art.14 e 17 del Reg (UE) n. 651/2014 in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale "spesa ammissibile" al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nei territori delle aree crisi industriale complesse e non complesse, come specificato al § "4.2.2. Localizzazione del progetto" dell'avviso. Tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione;
4. rispettare il "principio di cumulo" previsto al paragrafo dell'avviso 5.6;
5. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dall'avviso al paragrafo 5.3 ;

6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario;
7. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 dell'avviso ed alle seguenti condizioni:
 - a. l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico o simile) è sorta dopo l'inizio del progetto (fanno eccezione le eventuali spese di asseverazione dei requisiti di ammissibilità);
 - b. il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili)
 - c. il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità ed entro il termine finale. Entro i medesimi termini devono essere quietanzati anche i modelli F24 relativi al versamento dei contributi afferenti agli eventuali costi di personale oggetto di rendicontazione; a tal fine fa fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento;
8. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, **nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;**
10. rispettare le modalità di pagamento ammissibili;
11. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
12. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato;
13. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
14. essere presentata all'Organismo Intermedio con le modalità previste dall'avviso.

2.2. Definizione e calcolo dell'incremento occupazionale

L'incremento occupazionale è uno dei requisiti di ammissibilità della manifestazione di interesse, in assenza del quale la domanda di aiuto sarà ritenuta non ammissibile, ai sensi del par. 6.2.1. dell'avviso e della DGR n. 1029/2023.

Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 punto 32 del Reg. (CE) n. 651/2014, che definisce "aumento netto del numero di dipendenti: l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento" nonché le disposizioni dell'avviso secondo le quali l'investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio ammissibile (Area di crisi industriale/territorio rientrante nella Carta degli Aiuti).

L'incremento occupazionale deve realizzarsi nella sede legale o alla/e unità locali toscane/collocate nell'Area indicata nella domanda di aiuto come sede/i di realizzazione dell'investimento. In caso di impresa con più unità locali all'interno del territorio della Regione Toscana, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si conteggiano le ULA aggiuntive create per la realizzazione dell'investimento in rapporto alle ULA totali dell'impresa presenti all'interno del territorio regionale al momento della presentazione della domanda.

In caso di programma di investimento presentato in partenariato, l'incremento occupazionale è calcolato a livello di programma di investimento nel suo complesso. Ogni partner si impegnerà a realizzare l'incremento occupazionale stabilito in sede di ammissione e di concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai fini del calcolo dell'incremento si considera il personale assunto grazie al programma di investimento così come anche, ad esempio, il personale presente in altre unità locali al di fuori del territorio toscano/dell'Area di crisi "in distacco" presso l'unità locale toscana con formale contratto di distacco o, ove non possibile, con motivata nota di servizio.

I riferimenti ai fini del calcolo delle ULA sono quelli presenti nell'allegato 3 alla circolare INPS n.111/2013.

Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si prendono a riferimento:

- l'occupazione media espressa in ULA dei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione della manifestazione di interesse presente in Toscana, quale consistenza occupazionale iniziale;
- l'occupazione espressa in ULA alla fine del mese successivo l'ultimazione del progetto quale consistenza occupazionale finale; quest'ultima deve essere almeno pari alla consistenza occupazionale iniziale, calcolata come indicato al punto precedente, più l'incremento

occupazionale indicato in sede di approvazione della graduatoria e nel contratto di concessione.

Qualora il suddetto incremento occupazionale non fosse ancora raggiunto al momento della rendicontazione delle spese, tale incremento dovrà essere realizzato entro il sesto mese successivo alla conclusione del progetto.

Ai fini di rendere possibile la verifica inerente all'incremento occupazionale, in sede di rendicontazione finale dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro relativo ai dodici mesi precedenti la sottoscrizione della manifestazione di interesse ed al mese di ultimazione del progetto.

All'impresa che non realizzi pienamente l'incremento occupazionale dichiarato nella manifestazione d'interesse, e previsto dagli atti di ammissione e concessione dell'aiuto, entro i 6 mesi successivi alla conclusione del progetto, verrà applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso per ogni unità di personale non assunto. L'incremento occupazionale deve, in ogni caso, permanere ai sensi dell'avviso (par. 6.2.1).

Non sarà erogato l'importo del contributo a saldo prima della verifica del raggiungimento dell'incremento occupazionale minimo.

In caso di raggiungimento di tale quota minima, non sarà erogato l'importo di aiuto corrispondente al 5% per ogni unità di personale aggiuntiva prevista dal progetto e oggetto di valutazione-rispetto a quanto stabilito in sede di ammissione del progetto e del relativo contratto di concessione- fino alla verifica del raggiungimento di tale incremento.

In ogni caso, l'incremento occupazionale effettivamente realizzato sarà quello risultante al termine del sesto mese successivo alla conclusione dell'investimento, solo per la quota aggiuntiva oggetto di valutazione (cfr par. 6.2.3 avviso).

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/2017, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'investimento, l'unità produttiva ed il livello occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato. In caso di PMI il termine è di tre anni.

Il riferimento è al numero di ULA assunte specificatamente per la realizzazione del programma di investimento, calcolato come occupazione media annua espressa in ULA riferita a ciascuno dei cinque/tre anni (dodici mesi solari) successivi alla realizzazione del programma di investimento.

A tal fine, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno successivo all'ultimazione del progetto, dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro relativo ai dodici mesi interessati dall'obbligo di mantenimento.

In caso di scadenza o cessazione dei contratti stipulati specificatamente per il programma di investimento, il beneficiario dovrà provvedere a rinnovare tali contratti o ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno il livello

occupazionale presente al momento della conclusione del progetto (o, in ogni caso, entro sei mesi dalla sua conclusione) e indipendentemente dal fatto che le unità che realizzano questo incremento siano le stesse del programma o altre assunte successivamente. Ai fini del mantenimento dell'incremento occupazionale "netto" (dichiarato nella domanda di aiuto) durante la realizzazione del progetto e nei 5 anni successivi, si ritiene escluso dalla base di calcolo, in analogia con l'art. 32 comma 3 e con l'art. 33 comma 3 del Reg. 651/2014, il posto di lavoro che, avendone costituito la base di calcolo, viene meno a seguito di:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale);
- CIG
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del mantenimento dell'incremento occupazionale, l'Amministrazione Regionale effettuerà, secondo le modalità indicate al par. 10.2 dell'avviso, dopo l'erogazione a saldo, controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'avviso e dal Contratto sottoscritto tra i beneficiari e l'ente finanziatore.

2.3. Principi e modalità operative generali

2.3.1 Contabilità separata

Il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del

personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di rendicontazione siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa rendicontata, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- Dichiarazione resa in forma libera del responsabile amministrativo attestante che *"nei pagamenti cumulativi allegati alla rendicontazione sono inclusi i pagamenti delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP CIPE).... oggetto di rendicontazione sul, spese che risultano da specifico elenco allegato alla presente dichiarazione"* (allegare elenco spese imputate incluse nei pagamenti cumulativi).

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.3.2. Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce.** Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba)**, **assegno non trasferibile**, **assegno circolare** e **carta di credito aziendale**.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;

- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante carta di credito in data.....

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di rendicontazione documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.3.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche, tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere esibiti in **copia conforme all'originale** e devono essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale

operazione CUP.....(indicare il CUP CIPRESS)

Spesa di Euro

*rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO] → l'importo da indicare **corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa***

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali (buste paga, fatture digitali) o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., il timbro deve essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga al modello sopra riportato, da inserire nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento), il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

Le fatture (ed i relativi titoli di pagamento), relativi all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP).

A tal proposito come per l'obbligo di "annullamento" delle fatture oggetto di agevolazione previsto dalle disposizioni comunitarie, laddove l'esistenza del contributo ed il CUP sia noto al momento dell'emissione della fattura per il

fornitore, è possibile inserire il timbro di annullo (per la definizione di timbro di annullo si veda il bando di riferimento e/o le rispettive linee guida di rendicontazione) ed il riferimento al CUP nel campo "note" o nell'oggetto della fattura in fase di emissione della stessa (la fattura nasce così "già annullata").

Quando ciò non è possibile, il beneficiario ha due ulteriori opzioni alternative:

1. il beneficiario può effettuare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale riporta e attesta l'elenco delle fatture elettroniche imputate al progetto (di cui dovrà indicare CUP e Azione e Sub-Azione oltre che analiticamente l'importo imputato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa);
2. il beneficiario può praticare, mutatis mutandis, la soluzione prevista dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2), ovvero:
 - il beneficiario deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando;
 - detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
 - se, invece, il documento integrativo è redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile), in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica da annullare secondo quanto indicato al punto precedente.

2.3.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio indicato dal avviso.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in

base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nell'avviso.

La presenza fisica per il periodo in considerazione nell'unità locale sede toscana dei soci/amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) è dimostrata dalla residenza nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario.

La presenza di dipendenti nel territorio toscano per il periodo in considerazione è dimostrata dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla sede territoriale toscana

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità locale/sede in proprietà o detenuta a seguito di regolare contratto registrato avente durata come sopra indicata.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal paragrafo 5.3. dell'avviso, come risultanti, per lo specifico progetto, dal relativo piano

finanziario ammesso al contributo, come eventualmente modificato in seguito a *variante* debitamente autorizzata a norma di *avviso*.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al paragrafo "spese ammissibili" dell'avviso.

	CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (% costo ammissibile, su costo tot/subtot del progetto, come da normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
a)	Spese relative a beni materiali: - immobili ed impianti (acquisto o interventi edilizi e relativa progettazione da dettagliare nello specifico avviso) - terreni - macchinari ed attrezzature - beni mobili	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
	Spese relative a beni immateriali: - ricerca contrattuale, studi di fattibilità, competenze tecniche, servizi di supporto all'innovazione, consulenze (compresi i servizi qualificati dettagliati nel "Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati" approvato con DGR 717/2023) - brevetti, delle licenze o altre forme di proprietà intellettuale - spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
b)	costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
c)	Spese per revisore contabile	Intensità max: 50%	Costo dell'asseverazione dei requisiti di ammissibilità e/o della rendicontazione

Ai sensi degli artt. 14 e 17 del Reg UE 651/2014 sono ammissibili le spese sotto la voce a), oppure sotto la voce b). In caso di applicazione dell'art. 14 è possibile in alternativa una combinazione dei due purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

3.1 Spese relative a beni materiali

Le spese relative a beni materiali, quali le spese per acquisto di terreni, immobili e impianti (compresi interventi edilizi e relativa progettazione), macchinari e attrezzature, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato.

In riferimento alla modalità di imputazione, sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato. Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda (es. caparre confirmatorie, pagamenti a titolo di preliminare).

Nel caso di acquisizione di beni usati (ammissibili solo per le PMI) occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa per ciascun bene della categoria di spesa rendicontata. In tale tabella occorre indicare:

- per immobili e terreni le quote di ammortamento, la relativa quota rendicontata e/o il riepilogo dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della relativa quota rendicontata;
- per macchinari, strumenti e attrezzature indicare denominazione del bene, utilizzo nel progetto, costo d'acquisto del singolo bene, coefficiente di

ammortamento, giornate di effettivo utilizzo, percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto. Ad integrazione della tabella deve essere presentata la Nota esplicativa del metodo di calcolo della percentuale di utilizzo nel progetto (ad esempio: registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzia, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto

2) Estratto del registro dei beni ammortizzabili;

3) In caso di beni acquisiti con contratto d'affitto (nel caso di immobili), locazione semplice (noleggio) o finanziaria (leasing):

- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelto per l'acquisizione dei beni (nel caso di macchinari, strumenti e attrezzature),

- relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, è necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto (nel caso di immobili e terreni);

- contratto di affitto (nel caso di immobili), contratto di noleggio o leasing (nel caso di macchinari e attrezzature) redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato;

- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;

- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").

- piano di ammortamento, in caso di leasing.

4) In caso si rendicontino beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:

- dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;

- fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;

- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.

5) Nel caso di interventi edilizi occorre inoltre acquisire

- contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;

- idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori

- documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;

- planimetria che evidenzia le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;

- relazione tecnica illustrativa delle opere;

- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

6) Nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire, oltre alla dichiarazione già indicata sulla provenienza:

- attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.1.1 Spese per immobili e impianti

3.1.1 a) Spese per acquisto immobili e impianti

Sono ammissibili i costi degli immobili e impianti localizzati sul territorio del Comune di riferimento e relativi all'insediamento produttivo.

Per quanto riguarda gli immobili, sono ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi di buona prassi contabile.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

3.1.1 b) Spese per interventi edilizi su immobili

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto gli immobili suddetti, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con l'avviso).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi sugli immobili".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

3.1.2 Spese per terreni

Sono ammissibili i costi degli immobili e dei terreni localizzati sui territori ammissibili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Se gli strumenti non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto ed alla effettiva quota di utilizzo del bene, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

Il costo dei beni in parola, imputabile al Progetto, è pertanto così determinabile:

$$CI = (CB * A) \times (GG/365) \times U$$

Dove:

CI = costo del bene imputabile all'operazione

CB = costo d'acquisto del singolo bene

A = coefficiente di ammortamento previsto

GG = giornate di effettivo utilizzo

U = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel Progetto, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

A questo proposito, può essere considerato accettabile un registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzia, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili devono essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

È fatta salva la possibilità di rendicontare, l'intero costo di macchinari, strumenti e attrezzature acquistati in funzione del Progetto, quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso e nei casi in cui il soggetto beneficiario si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, art. 102 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR).

I costi relativi a macchinari, attrezzature e strumentazioni di nuova acquisizione possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti attraverso la locazione semplice o il noleggio, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenza delle rispettive quote di ammortamento che sarebbero state imputate al

conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l'acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
6. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 5) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

In caso di noleggio di attrezzature con pagamento di canoni anticipati su base bimestrale o superiore per le quali la scadenza di rendicontazione cada

all'interno del periodo di riferimento del canone, valgono ai fini della rendicontazione della relativa spesa, le seguenti indicazioni:

- a) in caso di rendicontazione a titolo di SAL l'intero canone può essere rendicontato nell'ambito dello stato di avanzamento lavori;
- b) in caso di rendicontazione a saldo, ferma restando la possibilità di rendicontare la spesa, potrà essere ammesso a contributo esclusivamente il costo relativo alle mensilità comprese all'interno del periodo di ammissibilità del progetto.

3.1.4 Spese per beni mobili

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito della categoria "*mezzi mobili*" le seguenti categorie di beni, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento:

- **autocarri/furgoni**, anche se destinati agli spostamenti del personale, delle attrezzature e dei materiali sui cantieri dove vengono effettuate le lavorazioni nel caso di imprese che svolgano la propria attività (manutenzione, installazioni civili ed industriali e simili) presso terzi, oppure se destinati al trasporto condizionato di prodotti alimentari deperibili per la consegna dei prodotti ai clienti;
- **carrelli**, sia appartenenti alla categoria del "rimorchio appendice" che a quella del "carrello rimorchio" (dotato di carta di circolazione e targa propria) di cui al codice della strada;
- **"trattori stradali" per semirimorchi** immatricolati in categoria "N" (o relative sottocategorie N1, N2, N3), come risultante dal punto J del libretto di circolazione, nel rispetto del vincolo relativo al rapporto tra potenza del motore (in kw), di cui alla voce P.2 del libretto di circolazione, e portata (in tonnellate) che non deve essere superiore a 180;
- **mezzi di cantiere/macchine operatrici/mezzi agricoli**, anche se abilitati al transito su strada, purché costituenti beni strumentali all'attività (ATECO) esercitata in via principale ed oggetto di agevolazione (quali, ad esempio, escavatori, piattaforme aeree semoventi e simili per imprese di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile);
- **attrezzature ed accessori** da installare anche su mezzi mobili già di proprietà del soggetto beneficiario purché pertinenti all'attività agevolata e funzionali al progetto;
- **mezzi** destinati al trasporto di persone, purché funzionali e pertinenti al progetto agevolato;
- **autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, e-bike, velocipedi motoslitte, e simili** aventi la natura di "beni strumentali" per imprese di noleggio;

- **natanti da diporto** costituenti unità di servizio per imprese di gestione di porti turistici, destinate a supportare le operazioni portuali e l'erogazione di servizi agli utenti;
- **"natanti da spiaggia" o "natanti minori"** (unità abilitate a navigare entro un miglio dalla costa) di cui all'art. 27, comma 3, del Codice della navigazione da diporto denominate iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, jet acquatici, unità di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi simili destinati al noleggio da parte di imprese turistiche o stabilimenti balneari;

Ai fini dell'ammissione a finanziamento i mezzi mobili devono possedere il requisito di "nuovo di fabbrica", salvo diversa previsione dell'avviso.

3.2 Spese relative a beni immateriali

Le spese relative a beni immateriali, quali studi di fattibilità, servizi di supporto all'innovazione e servizi di consulenza, brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse:

- a) per la quota di costo imputabile (quali quota di ammortamento, costi di locazione o quota di essi) in funzione del suo utilizzo sul progetto, per attività di ricerca e sviluppo ove si escludono le forme di ammortamento accelerato ed anticipato;
- b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa contenente gli estremi dei relativi giustificativi di spesa;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.
- 4) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 5) *Curricula* dei fornitori di consulenze e degli specifici consulenti e/o esperti che hanno svolto la prestazione, con evidenza delle competenze pertinenti alle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 6) Lettera di incarico al revisore legale eventualmente incaricato per la rendicontazione;
- 7) Contratto di consulenza
- 8) Relazione sull'attività di consulenza svolta e sui relativi output

A titolo esemplificativo nei paragrafi successivi sono riportate alcune modalità d'imputazione dei costi.

3.2.1 Spese per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative alle Sezioni A e B del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con delibera di Giunta Regionale n. 717 del 26/06/2023 (di seguito indicato come "Catalogo").

Sono altresì ammissibili nella categoria di spesa di cui al presente paragrafo i costi sostenuti per la verifica ed attestazione tramite revisori contabili dei requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo.

Le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. **A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto**

specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa giornaliera max (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	300,00
D	3 – 5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Ogni fornitore inoltre:

- non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere, di norma, annualmente contratti che cumulativamente superino euro 1.000.000,00.

I fornitori individuati dalla PMI beneficiaria devono comunque essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non devono risultare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

Come indicato nel Catalogo i fornitore dei servizi possono essere centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi, liberi professionisti. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza indicata nel Catalogo per le varie tipologie di servizi ed almeno triennale (è ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento);
- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore (categoria E), purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi;
- dotazione di apparecchiature e software nonché materiali funzionali ai servizi da erogare.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali ad esempio: brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale, ecc.

I beni immateriali ammortizzabili sia di nuova acquisizione che già in dotazione nel patrimonio aziendale, sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

Nel caso in cui l'acquisizione di beni immateriali avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le condizioni previste all'art. 8 del D.P.R. 03/10/2008, n° 196 e comunque sempre e soltanto per la quota capitale con le esclusioni indicate al paragrafo 4.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

In ogni caso tali tipologie di beni immateriali dovranno essere coerenti con la Sezione B del "Catalogo".

3.3 Spese di natura continuativa

Per "spese di natura continuativa" si intendono le spese relative alle locazioni di immobili e al personale dipendente.

Possono essere ammesse per una durata massima complessiva pari a quella convenzionale del progetto prevista dall'avviso (comprensiva di eventuale proroga, ad eccezione delle spese di personale che hanno durata massima di 24 mesi dalla data di avvio del progetto).

Tale disposizione deve essere intesa come riferita al "costo elementare" (singolo dipendente, specifico immobile adibito al progetto) all'interno della relativa categoria di spesa del Piano Finanziario di ogni beneficiario. Pertanto

il costo relativo, ad esempio, all'impiego nel progetto del dipendente "X" potrà essere rendicontato al massimo per 24 mesi, nell'ambito della categoria di spesa "personale".

3.3.1 Spese di locazione di immobili

Sono ammissibili anche i costi di locazione, qualora relativi a spazi utilizzati in via esclusiva per le attività di progetto. Per "utilizzo esclusivo" si deve intendere anche la locazione di una porzione di fabbricato, purché tale porzione sia utilizzata in via esclusiva, non promiscua, per le attività del progetto e che l'imputazione al progetto sia determinata in ragione della percentuale dei metri quadrati destinati in via esclusiva al progetto rispetto alla superficie complessivamente locata con lo specifico contratto, nonché dei mesi o periodi interi di effettivo utilizzo per il progetto rispetto alla periodicità dei canoni di locazione previsti dal contratto.

Ai fini della rendicontazione dei suddetti costi, la disponibilità del fabbricato in locazione oggetto delle attività di progetto da parte del soggetto beneficiario deve risultare da idoneo titolo redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato.

Ai fini di rendicontazione dei costi riferiti a fabbricati in locazione (porzione o intero fabbricato), pertanto, il beneficiario dovrà fornire una relazione sull'utilizzo degli spazi completa di fotografie e planimetria *quotata* e allegare un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto. Tale prospetto deve essere completato con l'indicazione dello specifico utilizzo fatto degli spazi rendicontati, distinguendo fra: uso laboratorio, uso ufficio, etc..

Non saranno, invece, considerati ammissibili eventuali spese di locazione calcolate discrezionalmente dal beneficiario "pro-quota" rispetto ad un canone complessivo che si riferisca ad uno spazio di maggiore estensione e che abbia un uso promiscuo e non esclusivo per il progetto.

Per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della quota rendicontata;

- 2) fatture o ricevute fiscali;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);
- 4) contratto di locazione con relativa planimetria degli spazi oggetto di locazione;
- 5) relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, e necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto;
- 6) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

3.3.2 Spese per personale

Ai sensi degli artt 14 e 17 Reg UE 2014/651, in alternativa alla voce relativa agli investimenti, sono ammissibili i "costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni".

Come riportato nell'avviso (par. 5.3) quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

I costi diretti per il personale sono calcolati a tariffa oraria nel modo seguente: dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

La metodologia di cui sopra è coerente con la metodologia che sta alla base delle tabelle standard di costi unitari previste, quale opzione semplificata determinate del Decreto interministeriale del MISE e del MIUR n. 116 del 24/01/2018 (GURI n. 106 del 9/5/2018). Si ritengono pertanto utilizzabili le tariffe orarie contenute nella tabella di cui all'allegato 2 del suddetto decreto interministeriale. La tipologia "imprese" è suddivisa per tre diverse macro categorie di fascia di costo: alto, medio, basso.

FASCIA DI COSTO/LIVELLO	Valore medio
ALTO	Euro 75,00
MEDIO	Euro 43,00
BASSO	Euro 27,00

Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "costi salariali", comprensiva dei seguenti dati di ciascun dipendente rendicontato: nome e cognome, inquadramento contrattuale come da classificazione ministeriale (es. impiegato, quadro, professore associato, etc.), data di assunzione, costo orario standard utilizzato (da tabella ministeriale di cui alla pagina precedente). (max 24 mesi) La tabella riepilogativa così compilata deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2) la prima e l'ultima busta paga comprese all'interno del periodo rendicontato.

3) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza di personale in congedo di maternità, paternità o parentale fra il personale rendicontato, oppure la presenza (con indicazione dei periodi specifici) di eventuali periodi di congedo fruiti dai lavoratori oggetto di rendicontazione.

4. Spese per revisore contabile

Possono essere ammesse le spese relative al revisore dei conti incaricato di rilasciare la perizia asseverata sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, come previsto dall'avviso e sulla rendicontazione di spesa. Tali spese, in deroga ai criteri generali di cui al punto 2.1.7, devono essere fatturate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione e, nel caso dei requisiti di ammissibilità, possono avere data antecedente la presentazione della domanda purché successiva alla data di approvazione dell'avviso.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

Insieme alla perizia asseverata del revisore, devono essere trasmessi i seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico o contratto stipulato fra il beneficiario e il revisore

5. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1
- le spese non giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione 3 "Documenti da trasmettere per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussione per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal *Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane* approvato con DGR 717/2023, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione.
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da:
 - a) titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - b) imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;

- c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo non opera con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
- d) imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- e) partner del medesimo progetto;

La rilevazione della sussistenza delle suddette condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA;
- e spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente avviso;
- le forme di ammortamento accelerato ed anticipato.